

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MARZIALE	Presidente
(RM) DE CAROLIS	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SILVETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) OLIVIERI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COLOMBO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore DE CAROLIS BRUNO

Nella seduta del 14/02/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La società ricorrente è titolare di due mutui chirografari, rispettivamente, di € 120.000 e € 65.000. In data 12 novembre 2012 (all. 2) chiedeva alla banca di poter usufruire, per entrambi i finanziamenti, della "sospensione del pagamento della quota capitale delle rate per un periodo oscillante tra i 6 e i 18 mesi" in applicazione dell'accordo per "Le Nuove Misure per il Credito alle Piccole e Medie Imprese" del 28 febbraio 2012. La banca rispondeva con due missive, rispettivamente del 12 dicembre 2012 e del 17 gennaio 2013 (all. 3), con le quali chiedeva di produrre "il bilancio Provvisorio dell'anno 2012 e il modello unico 2012 dei garanti". In data 22 febbraio 2013 (all. 4) la ricorrente provvedeva a consegnare la documentazione richiesta. Con successiva missiva del 15 marzo 2013 (all.5) la banca comunicava il diniego della concessione del beneficio della sospensione, con una motivazione ritenuta dalle ricorrente "del tutto scarna e priva di pregio", nella quale si affermava: "siamo spiacenti di comunicare che la stessa richiesta non può essere accolta per mancanza di valutazione positiva sulla dimostrazione del requisito di continuità aziendale, sulla base delle informazioni e della situazione economica e finanziaria trasmessa".

Successivamente, in data 23 aprile 2013, la banca comunicava la risoluzione da entrambi i contratti di affidamento (all. 6), richiedendo contestualmente il pagamento complessivo



delle rate scadute e a scadere di entrambi i finanziamenti. Al conseguente reclamo avanzato dalla ricorrente l'intermediario rispondeva limitandosi a dichiarare che le ragioni del diniego erano di carattere puramente tecnico, "senza in alcun modo specificare a quali presupposti e/o criteri le stesse si riferissero".

Secondo la ricorrente il comportamento tenuto dalla banca non solo sarebbe contrario all'accordo per "Le nuove misure per il credito alle piccole e medie imprese" del 28 febbraio 2012, ma altresì non conforme ai criteri di buona fede contrattuale che regolano i rapporti tra banca e cliente. Nel ricorso si sostiene che in realtà la società era in possesso dei requisiti per accedere alla sospensione dei pagamenti in forza del citato Accordo, come risulterebbe dalla documentazione prodotta. In particolare, ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo, la stessa non presentava al momento della presentazione della domanda posizioni debitorie classificate come "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni", né vi sarebbero state procedure esecutive a carico della stessa. Lamenta altresì che la banca abbia addotto una motivazione del tutto apodittica, limitandosi a enunciare una valutazione non positiva del requisito della continuità aziendale, ma senza spiegarne il motivo, né richiedendo documentazione al riguardo. L'unico documento richiesto è il bilancio provvisorio del 2012 dal quale non emergerebbero criticità. Si tratterebbe, quindi, ad avviso della ricorrente, di una valutazione "superficiale, tecnicamente errata e sostanzialmente non supportata".

Ulteriore profilo di illegittimità viene indicato nella risoluzione dei contratti di finanziamento, avvenuta "senza alcuna preventiva richiesta di pagamento in via bonaria delle rate insolute e ciò in palese contrasto con quelle che sono le norme contrattuali ed i rapporti che debbono intercorrere tra banca e cliente".

Inoltre, relativamente ad uno dei due finanziamenti (il n. 00789/4098151), che è stato ceduto ad altro intermediario nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, vi sarebbe anche un difetto di legittimazione attiva (per la banca resistente) nell'esercizio del recesso, così come nel diniego del beneficio della sospensione.

Pertanto, nel ricorso si conclude domandando : a) di "dichiarare l'illegittimità, l'inammissibilità e/o l'infondatezza del recesso operato dalla Banca con missiva del 23 aprile 2013, dai contratti di finanziamento n. 00789/4092194 e n. 00789/4098151"; b) "conseguentemente revocare e/o annullare e/o dichiarare illegittima ogni connessa richiesta di pagamento avanzata dalla banca nei confronti dei garanti"; c) "ordinare alla Banca di accordare alla ricorrente la sospensione del pagamento della quota capitale dei finanziamenti sopra citati, così come previsto nell'accordo del 28 febbraio 2012 (accordo cui la Banca ha specificamente aderito)".

Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario fa presente che al momento della richiesta di ammissione alla sospensione del pagamento delle rate, i finanziamenti presentavano diverse rate insolute e non pagate. La Banca, in data 12 dicembre 2012, richiedeva alla ricorrente la documentazione patrimoniale necessaria a istruire la richiesta, in aderenza a quanto previsto al paragrafo 5 del predetto Accordo. La documentazione non veniva tuttavia fornita, per cui la banca reiterava la richiesta in data 17.01.2013, ricevendone la consegna solo in data 22.02.2013 (all. 7). In data 15.03.2013 la banca, "a compimento dell'istruttoria relativa ai presupposti previsti sia dall'Accordo citato, sia al merito creditizio desunto dalla documentazione patrimoniale fornita, nonché dalle ulteriori informazioni raccolte da accertamenti effettuati con visure presso banche dati gestite da soggetti privati (cfr. allegato 8), rispondeva negativamente alla richiesta per mancanza di valutazione positiva del requisito di continuità aziendale (cfr. allegato 9)". Essendosi nel frattempo accumulate molte rate insolute, la banca, in data 23.04.2013 comunicava la risoluzione dei contratti di mutuo, "ai sensi di legge e dell'art 6 dei contratti di finanziamento" (cfr. all. nn. 1



e 2), nonché il recesso dal conto corrente, presentante anch'esso un saldo debitore, costituendo altresì in mora la società ricorrente. Fa presente che attualmente la ricorrente "è revocata dalle facilitazioni a suo tempo concesse ed è classificata ad "incaglii".

Premessa tale ricostruzione dei fatti, con riguardo al contestato diniego del beneficio della sospensione, la banca pone in evidenza come al punto 3, 2° alinea del predetto Accordo è chiaramente previsto che: "Le PMI, al momento della presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla Banca .. . (omissis) ... o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni.. " e sottolinea che l'odierna ricorrente avrebbe omesso di rappresentare che al momento della domanda entrambi i finanziamenti erano morosi per rate insolte e/o pagate parzialmente da un periodo temporale ampiamente superiore ai 90 giorni, (come da avviso di scadenza rata riportante anche l'importo complessivo delle rate arretrate – all. 5). Nonostante ciò la banca avrebbe comunque avviato l'istruttoria ai sensi dell'art. 5 del citato Accordo e a tale scopo avrebbe richiesto alla ricorrente fin dal 12/12/2012 la documentazione relativa al bilancio 2012 della Società nonché la documentazione fiscale dei singoli garanti, documentazione che, come già detto, sarebbe stata presentata dalla ricorrente soltanto in data 22/02/13 e dopo ulteriore sollecito. L'analisi del bilancio della ricorrente effettuata in quella sede avrebbe palesato un esito negativo circa il requisito di temporanea difficoltà e di continuità aziendale: infatti, secondo la banca, i dati riportati nel bilancio 2011 confermavano una sensibile perdita di esercizio, così come il bilancio 2012, ormai depositato, a fronte di un utile di esercizio pari a zero, riportava perdite per Euro 80.000,00 (cfr. allegati 8 e 13), confermando che la società si trovava in difficoltà di tipo strutturale e non transitoria, per cui la continuità aziendale doveva considerarsi compromessa. Precisa altresì che l'istruttoria - come anche previsto dall'Accordo più volte citato - sarebbe stata svolta attraverso procedure di controllo interno che, seppure nell'ambito di una riconosciuta autonomia, operano nel pieno rispetto del principio della "sana e prudente gestione"; d'altra parte, osserva che non sussiste né può sussistere un obbligo o un automatismo nella concessione delle facilitazioni, concetto questo ribadito nel testo dell'Accordo. Nel frattempo la ricorrente non avrebbe più pagato una sola rata di entrambi i finanziamenti, per cui in data 23/04/2013 la banca dichiarava la risoluzione dei contratti di finanziamento - così come previsto dall'art. 5 sub g) dei contratti - e il recesso dal conto corrente, con contestuale messa in mora per l'intera esposizione debitoria. A tale comunicazione non è seguita da parte della ricorrente alcuna proposta di rientro bonario dall'esposizione, ma soltanto una lettera di contestazione della mancata concessione della sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti e della revoca degli affidamenti. Perdurando la situazione debitoria descritta, l'intermediario ha provveduto a classificare "a incaglii" la relativa posizione.

Quanto al presunto difetto di legittimazione attiva, sollevato dalla ricorrente relativamente al credito oggetto di cartolarizzazione, la banca fa presente di essere legittimata ad agire in nome e per conto della cessionaria in forza di specifica procura (cfr. allegato 15).

Per quanto sopra, la banca convenuta domanda che il ricorso sia respinto.

DIRITTO

Le questioni poste a base della controversia riguardano due aspetti.

Il primo attiene al mancato accoglimento della richiesta di "moratoria" nel pagamento delle rate di due finanziamenti concessi dalla banca convenuta, in applicazione dell'Accordo per il credito alle PMI del 28 febbraio 2012, sottoscritto dai Ministeri competenti, dall'ABI e dalle associazioni rappresentanti le imprese interessate.



Il secondo aspetto dalla vertenza riguarda la risoluzione dei contratti di finanziamento, con decadenza dal beneficio del termine, e il recesso dal contratto di conto corrente.

Sul primo punto, si osserva che l'adesione della banca convenuta all'Accordo non implica un automatismo nell'accoglimento della domanda di accesso alle facilitazioni del credito, come è espressamente indicato nel par. 5 dell'Accordo stesso, in cui è altresì stabilito: *"Nell'effettuare l'istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione"*. Ne consegue che non può ritenersi sussistente alcuna obbligazione di contrarre a carico delle banche aderenti, le quali sono libere di valutare il merito creditizio di ciascuna impresa richiedente, fermi restando gli obblighi di correttezza e di informazione che discendono dal principio generale della buona fede (v. in tal senso Dec. di questo Collegio n.819 del 12/2/2013). Ciò posto, si rileva che la banca convenuta, pur esprimendosi con motivazione stringata, ha operato una scelta imprenditoriale sulla base della documentazione acquisita dalla società ricorrente, come specificato in sede di controdeduzioni, tenendo conto anche dei ritardi nel pagamento delle rate di rimborso dei prestiti accordati, che, stando alla lettera della convenuta datata 23/4/2013, non specificamente contestata sul punto dalla società ricorrente, riguarderebbero otto rate scadute e insolute per ciascuno dei prestiti, concretando la condizione ostativa di cui al par. 3 dell'Accordo (esposizioni scadute da oltre 90 giorni). Pertanto, ad avviso del Collegio, la decisione espressa al riguardo dalla banca non appare inficiata da vizi di legittimità.

In relazione alla seconda doglianza della ricorrente, riguardante la risoluzione dei finanziamenti con richiesta di immediato pagamento di capitale e interessi anche in relazione alle rate a scadere, nonché di recesso dal c/c, si rileva, in primo luogo, l'infondatezza della doglianza della ricorrente circa l'asserita carenza di legittimazione della convenuta con riguardo al finanziamento oggetto di cartolarizzazione, posto che la banca stessa, in forza di apposita procura speciale (prodotta come all.to 15) ha conservato ampi poteri gestori del rapporto di credito.

Nel merito, si osserva che, ai sensi degli artt. 5 e 6 dei contratti di finanziamento, è previsto il diritto della banca di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e contestualmente di risolvere il contratto qualora l'impresa non abbia "provveduto al puntuale pagamento anche di una sola rata di rimborso", riconoscendosi altresì alla medesima banca "il diritto di esigere l'immediato rimborso di ogni suo credito".

Al riguardo, va rilevato (in conformità alla Decisione di questo Collegio n. 4953 del 30/9/2013) che "la risoluzione per inadempimento e la decadenza dal beneficio del termine, pur tendendo, dal punto di vista empirico, ad un medesimo risultato (quello della anticipata restituzione al creditore di quanto dovuto dal debitore), sono tuttavia disciplinate dalla legge in modo ben differenziato.

La risoluzione presuppone, infatti, un "inadempimento" di non scarsa importanza direttamente o indirettamente (art. 1228 c.c.) imputabile al debitore (artt. 1453 e 1455 c.c.). La decadenza dal beneficio del termine ha invece a fondamento il sopravvenire di situazioni, non necessariamente riferibili ad un comportamento del debitore (art. 1186 c.c.), idonee a mettere in pericolo l'adempimento della prestazione e tali, pertanto, da far ritenere pregiudizievole, per il creditore, l'attesa della scadenza del termine."

Ne consegue che, non essendo le due fattispecie e le corrispondenti discipline giuridiche assimilabili, il creditore non può avvalersene cumulativamente come invece ha fatto nel caso di specie, in applicazione dell'art.5 delle disposizioni contrattuali, norma che deve pertanto considerarsi illegittima, in quanto, nel trattare promiscuamente i due istituti, viola i principi di legge che, come osservato, stabiliscono al riguardo una disciplina differenziata. Va inoltre rilevato come nel caso di decadenza dal beneficio del termine, come in quello di risoluzione del contratto per grave inadempimento, "l'intermediario non potrà esigere se



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

non quanto ancora dovuto per rate già maturate e per residuo capitale, oltre agli eventuali interessi di mora e spese, non potendo pretendere gli interessi sulle rate a scadere secondo quanto previsto nell'originario piano di ammortamento, proprio perché venutone meno il presupposto di maturazione, costituito dalla dilazione nella restituzione di quanto a suo tempo erogato" (cfr. Dec. n. 443 del 24/1/2014).

Deve pertanto escludersi, in parziale accoglimento del ricorso, che l'intermediario possa pretendere, in relazione alle rate non ancora scadute alla data di risoluzione del contratto, oltre la somma dovuta per residuo capitale e gli eventuali interessi di mora anche gli interessi corrispettivi previsti dall'originario piano di ammortamento. Si respinge ogni altra domanda.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE